

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

	<p>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA</p> <p>Istituto Comprensivo Centro Migliarina Motto Via G. Puccini, 366 - 55049 VIAREGGIO (LU) tel. 0584/962403 fax 0584/961863</p> <p>sito: www.iccentromigliarinamotto.edu.it e-mail: luic82000d@istruzione.it e-mail PEC: luic82000d@pec.istruzione.it Cod.fisc. 82011190467</p>	
---	---	---

Prot. n. 2847

Viareggio, 15 aprile 2025

Delibera n. 32 del Consiglio di Istituto del 14 aprile 2025

Integrazione al Regolamento di disciplina: infrazioni riconducibili al bullismo e cyberbullismo

Art. 1 - PREMESSE

Tale regolamento specifico nasce dalla necessità per l'Istituzione scolastica di promuovere il benessere degli studenti nell'ambiente scolastico e più in generale il benessere psicofisico degli stessi. Infatti il clima scolastico e le modalità di relazione intraprese in presenza e in rete influenzano direttamente il clima scolastico, il benessere a scuola e la qualità della vita degli studenti.

Si ritiene pertanto di fondamentale importanza adeguare il Regolamento di disciplina dell'Istituto per ottemperare a quanto disposto dalla Legge 17 maggio 2024, n. 70 "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo".

Il Regolamento va ad integrare il protocollo in termini procedurali il tipo di intervento pensato a tutela e a supporto della vittima di bullismo e cyberbullismo, in modo tale che non debba sentirsi isolata e possa contare sull'intervento tempestivo da parte dell'Istituzione scolastica.

Il Regolamento vuole inoltre costituire un'opportunità rieducativa per i bulli e cyberbulli, a cui deve essere data la possibilità di ravvedersi e di cambiare il loro atteggiamento attraverso il dialogo con i docenti, il coinvolgimento della famiglia, eventualmente con l'intervento di uno psicologo, fino ad arrivare all'irrogazione della sanzione quale spunto di riflessione per un percorso di ridefinizione della propria condotta.

Nei casi di condotta di particolare gravità, che costituiscono reato, diventa obbligatoria da parte dell'Istituzione scolastica rappresentata dal Dirigente la segnalazione alla Polizia postale e alle altre Autorità competenti.

Art. 2 - BULLISMO E CYBERBULLISMO: RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Si riportano di seguito i **riferimenti normativi** specifici in materia di bullismo e cyberbullismo:

- D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

- Direttiva Ministeriale n. 1455 del 10 novembre 2006, Indicazioni ed Orientamenti sulla partecipazione studentesca.
- Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007, Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo.
- Direttiva Ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007, Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.
- D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
- Direttiva Ministeriale n. 104 del 30 novembre 2007, Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali.
- Nota MIUR n. 2519 del 15 aprile 2015, Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (aprile 2015).
- Nota MIUR n. 1637 del 2 dicembre 2015, Indicazioni operative per l'attuazione delle LINEE DI ORIENTAMENTO per azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo – Nuovi ruoli e compiti assegnati ai CTS.
- Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
- Nota MIUR n. 5515 del 27 ottobre 2017, Aggiornamento LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (ottobre 2017).
- Nota MIUR n. 1485 del 10 aprile 2019, Memorandum iscrizione alla Piattaforma ELISA MIUR UniFI per le strategie Antibullismo e nomina dei referenti scolastici, regionali e provinciali del bullismo e cyberbullismo.
- Decreto Ministeriale n. 18 del 13 gennaio 2021, LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo.
- Nota MIUR n. 482 del 18 febbraio 2021, Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo – aggiornamento 2021 – per le istituzioni scolastiche di ogni grado.
- Decreto Direttoriale del 18 maggio 2022, Assegnazione fondi per contrastare il fenomeno del cyberbullismo (Legge n. 234/2021).
- Legge 17 maggio 2024, n. 70, Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
- Nota MIM n. 5274 dell'11 luglio 2024, Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione – A. S. 2024-2025.

La singola condotta di bullismo e cyberbullismo, **penalmente rilevante**, può integrare una o più condotte offensive di beni della vita previste dal vigente codice penale e dalla legislazione penale speciale.

Art. 3 - INTERVENTO IN CASI DI BULLISMO/CYBERBULLISMO: MISURE CORRETTIVE E SANZIONI

La scuola adotta sanzioni disciplinari che possono variare, a seconda della gravità dei fatti accertati, da attività a vantaggio della comunità scolastica fino alla sospensione dalle attività didattiche. Ai fini del rapporto di proporzionalità tra infrazione e sanzione, esse sono ritenute dall'Istituzione scolastica sempre facenti parte della tipologia di infrazioni gravissime, in quanto gli atti di bullismo e cyberbullismo non possono essere in nessun caso accettati.

Il provvedimento disciplinare dovrà tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. Bullo/Cyberbullo e vittime hanno diritto alla presa in carico da parte dello Psicologo d'Istituto.

Il bullo o il cyberbullo, che spesso non sono del tutto consapevoli della sofferenza provocata, dovrebbero essere aiutati a comprendere la conseguenza del loro gesto nei confronti della vittima mediante la condivisione del dolore e la riflessione sulla condotta sbagliata messa in atto.

Il Consiglio di classe potrà deliberare la sospensione fino a 10 giorni, e/o una sanzione disciplinare alternativa (ad es. esclusione dalla partecipazione ad attività ricreative e/o a uscite didattiche e/o viaggi di istruzione; attività a vantaggio della comunità scolastica; produzione di un elaborato scritto, occasione di riflessione sull'infrazione stessa).

Nel caso che gli atti commessi si configurino anche come reato, il Dirigente scolastico, in qualità di rappresentante legale dell'Istituzione scolastica, procederà alla denuncia alle Autorità competenti, dopo aver convocato i genitori della/e vittima/e e l'autore/gli autori del reato.

Art. 4 - PROCEDURA SCOLASTICA IN CASO DI ATTI DI BULLISMO/CYBERBULLISMO

In caso di segnalazione di un atto di bullismo/cyberbullismo, l'Istituzione scolastica procederà secondo quanto articolato nel relativo CODICE INTERNO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO.

Art. 5 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Le infrazioni fanno riferimento alle tipologie di atti di bullismo e cyberbullismo descritti nel CODICE INTERNO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO, a cui si rimanda per le relative definizioni.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile al principio della riparazione del danno; tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Comportamenti sanzionabili	Sanzione	Organo competente	Procedure
1. Atti di bullismo diretti 2. Atti di bullismo indiretti 3. Atti di cyberbullismo 4. Sostenere l'atto di bullismo o cyberbullismo (anche come spettatore passivo)	Sospensione da 1 a 10 giorni	Consiglio di classe Team per l'emergenza: interviene sul caso e si interfaccia con l'organo competente per l'accompagnamento al caso.	Annotazione sul registro di classe Convocazione dei genitori Convocazione del Consiglio di Classe previa contestazione di addebito e comunicazione della sanzione disciplinare Eventuale comunicazione all'autorità competente

Art. 6 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Tale regolamento costituisce integrazione del Regolamento di disciplina ed è parte integrante del Regolamento d'Istituto.
2. Esso viene pubblicato sul sito web.
3. Il presente regolamento entra in vigore immediatamente a partire dalla data di approvazione di esso da parte del Consiglio d'Istituto.